

gh

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

VENERABILIS EQUESTER ORDO

SACRI PRINCIPATUS SANCTI SEPULCHRI APS

Titolo I - Costituzione e Scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "Venerabilis Equester Ordo Sacri Principatus Sancti Sepulchri APS", abbreviata con le iniziali "V.E.O.S.P.S.S. APS" e sotto denominata "Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis APS", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'acronimo o la sotto denominazione potranno essere utilizzati anche da soli.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vallecrosia (IM). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Vallecrosia (IM) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale – APS ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Decreto legislativo 117 del 2017.
4. Essa opera sul territorio nazionale e internazionale.
5. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, operative e di rappresentanza in Italia e all'Estero senza dover effettuare modifiche statutarie.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

afu

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Scopi e finalità

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione è apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati:
 - a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
 - b. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.



gh

c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

e. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

g. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

h. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

i. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire



df

anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4. La finalità è lo scopo di natura ideale di un'Associazione, il cui perseguimento rappresenta la vera e propria ragion d'essere (o mission) dell'organizzazione. La mission dell'Associazione rappresenta il suo scopo ultimo, la giustificazione stessa della sua esistenza e al tempo stesso ciò che rende l'Associazione unico nel suo genere. Per questi motivi l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a. Preservare la civiltà e la cultura cristiana.
- b. Difendere i diritti umani, nel rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (ONU) del 10 Dicembre 1948.
- c. Cooperare allo sviluppo in ambito internazionale.
- d. Attuare lo spirito di solidarietà operando con iniziative di alto valore sociale e filantropico.
- e. Promuovere tra i cittadini una coscienza solidaristica in ambito nazionale e internazionale.
- f. Essere punto di riferimento e catalizzatore per chiunque voglia impegnarsi in attività a scopo sociale.
- g. Promuovere i valori della legalità e di lotta alle mafie.
- h. Promuovere attività culturali, di studio e di ricerca, quali conferenze, convegni, congressi, dibattiti, seminari, corsi, mostre ed inchieste.
- i. Svolgere attività di informazione, preparazione, formazione e perfezionamento.
- j. Agire al fine di promuovere e sviluppare gli Obiettivi di Sviluppo



Sostenibile (Sustainable Development Goals) previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, costituita da 17 Obiettivi inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi Associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

l. Favorire il recupero, anche con interventi economici, di luoghi storici.

m. Attivare e predisporre ogni mezzo di stampa periodica e non, anche in forma telematica, informatica e in qualsiasi altro materiale o supporto, sempre nel rispetto delle leggi vigenti.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento; tra le varie:

- a. creazione e realizzazione di piani progettuali per la cooperazione internazionale in aree in via di sviluppo ovvero in forte condizioni di crisi economica e sociale a seguito di guerre, rivolte civili, basso reddito o crescita demografica elevata.
- b. creazione e realizzazione di piani progettuali per lo sviluppo di azioni ad alto impatto sociale sul territorio nazionale ovvero in aree comunitarie e non, stabilite dai piani programmatici dell'Associazione per la promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici.
- c. promozione di attività ed iniziative atte alla sensibilizzazione della collettività, in sintonia con la Dichiarazione Universale dei Diritti

ofr

Umani del 10 dicembre 1948 e degli SDGs dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

d. attività mirate di beneficenza svolte dai Volontari del Servizio

Assistenza Civile dell'Associazione come raccolte alimentari, banchi solidali, raccolte di vestiario, raccolte generi di prima necessità, sostegno psicologico, sostegno spirituale, sostegno economico.

e. realizzazione di residenze temporanee, anche dislocate sul territorio, al fine di fornire un primo ricovero sicuro per persone in stato di

necessità che provengono da Paesi con conflitti in atto, rivolte civili o persecuzioni su base religiosa, etnica e ideologica.

f. valorizzazione della cultura, dell'arte, della legalità e della pace tra i

popoli attraverso la promozione di attività ed eventi sul territorio ovvero in collaborazione con altri Distretti nazionali ed internazionali dell'Associazione.

g. ripristino, valorizzazione e promozione dei siti e di immobili d'interesse storico, culturale e paesaggistico di particolare rilevanza per l'Associazione.

h. piantumazione di alberi in zone a rischio deforestazione al fine di tutelare il quadro ambientale, sviluppando l'habitat nelle sue forme più connaturali.

2. L'Associazione potrà svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti

df

dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono fare richiesta di diventare membri dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.
2. Non possono fare parte dell'Associazione le persone i cui principi etici, estetici, morali e ideologici sono in contrasto con quelli dell'Associazione.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il

dfu

richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo Associato entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli Associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima Assemblea regolarmente convocata dopo il ricevimento dell'istanza inoltrata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli Associati

af

1. Gli Associati hanno il diritto di:

- a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'Associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli Associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

ofr

1. La qualità di Associato si perde per:

- a. recesso volontario. Ogni Associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta giorni) dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli Associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

2. L'Associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'Associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'istanza inoltrata si pronuncerà la prima Assemblea ordinaria regolarmente convocata. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'appello, ai fini del ricorso, l'Associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

ofu

4. L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.10 - Dei Volontari e dell'attività di volontariato

1. I Volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I Volontari, associati e non associati, sono riuniti nella struttura, interna all'Associazione, denominata "Servizio Assistenza Civile", abbreviata con l'acronimo "S.A.C."
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i Volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei Volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il Volontario è Associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

dfu

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei Volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea degli Associati;

b. l'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. l'Organo di Controllo nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

e. l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è basata su criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli Associati: composizione-modalità di convocazione-funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa

annuale.

2. Ciascun Associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per Associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

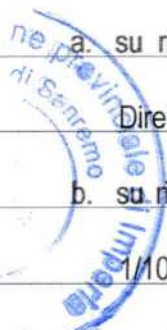
L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli Associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione; l'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo



libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze-quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c. approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;

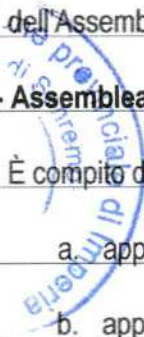
d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

f. eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, qualora nominato;

g. eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Revisione, qualora nominato;

h. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di



df

esclusione dall'Associazione;

i. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli Associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze-quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole della

Ch

maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto

1. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli Associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli Associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età per il tramite dell'esercente della responsabilità genitoriale.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione-durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli Associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito

ofr

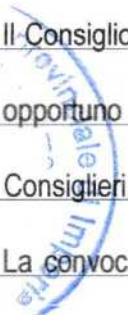
dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'Associato che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.
3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
4. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione-di funzionamento-di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.



Handwritten signature

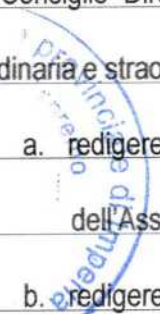
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne in caso di specifica richiesta della maggioranza dei Consiglieri, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione e assegnare particolari incarichi agli altri Consiglieri;
- e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli Associati;
- f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;



gh

- i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m. creare strutture e assegnare incarichi all'interno dell'Associazione;
- n. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza-sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del

gh

presente Statuto;

d. perdita della qualità di Associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma; se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla rielezione integrale.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri-durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri Associati.
3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ofu

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi;
- b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d. convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza-sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di Associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più

cf

anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile..
2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione

Art.24 – Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto principi di corretta amministrazione;

df

b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c. esercitare il controllo contabile;

d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f. partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

ofr

2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli Associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. il libro degli Associati;

gh

- b. il libro dei Volontari;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- e. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- f. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio-assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;



du

g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6

del Codice del Terzo settore;

h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di

altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni Associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII - Scioglimento dell'Associazione-devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento-devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo

quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

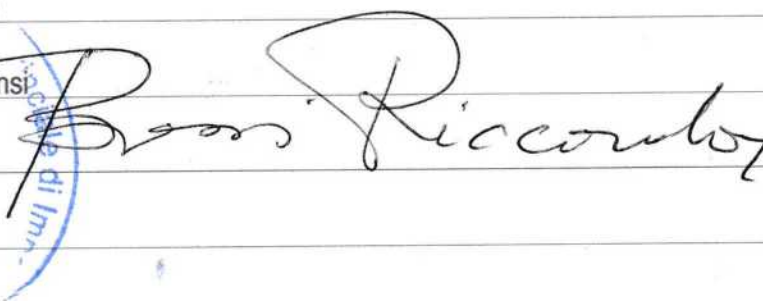
Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Vallecrosia, 25 Ottobre 2022

Il Presidente

Riccardo Bonsi

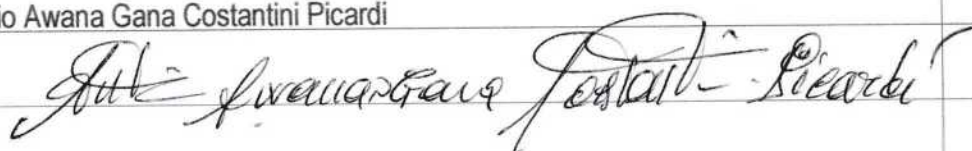


Handwritten signature of Riccardo Bonsi in blue ink.



Il Segretario

Antonio Awana Gana Costantini Picardi



Handwritten signature of Antonio Awana Gana Costantini Picardi in blue ink.



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SANREMO		Specifiche delle imposte	
Reg. n. 07/11/2022 1347/III		Reg. n. 07/11/2022 1347/III	
ES. RTE		ES. RTE	
con le modalità previste dal D.Lgs. n. 237/197		TOTALI	

Il Funzionario
Gianfranco MASCHERO

